



CITTA' DI ESTE

PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO MODALITA' DI UTILIZZO DELL'AREA “DI SGAMBAMENTO CANI”

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 10 dell'8/2/2019 – immediatamente eseguibile

INDICE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 DEFINIZIONI

ART. 3 PRINCIPI GENERALI DEL REGOLAMENTO

ART. 4 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEI FRUITORI DELL'AREA

ART. 5 DIVIETI

ART. 6 IGIENE DEI LUOGHI

ART. 7 MODALITÀ DI ACCESSO A SEGUITO DELL'INSTALLAZIONI DI NUOVI IMPIANTI

ART. 8 OBBLIGHI DEL COMUNE

ART. 9 ATTIVITA' DI VIGILANZA

ART. 10 SANZIONI

ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la corretta e razionale fruizione delle aree verdi idoneamente perimetrate che presentano la necessaria estensione e localizzazione territoriale confacenti all'attività ludica degli animali domestici preposti all'utilizzo dell'area.

In tale spazio sono consentite le attività di cui all'art. 25 del "Regolamento sulla tutela degli animali" approvato con C.C. n. DC/28/2009 del 25 .06.2009 – Integrata con delibera di G.C. n. DG/134/2009 del 07.09.2009.

ART. 2 DEFINIZIONI

Area di sgambamento cani: Area verde comunale opportunamente recintata, segnalata e attrezzata.

Proprietario/detentore: Persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani all'interno dell'area recintata e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo possesso o affidamento anche temporaneo.

ART. 3 PRINCIPI GENERALI DEL REGOLAMENTO

- L'area adibita a sgambamento cani è da considerarsi area di servizio dedicata esclusivamente alla sgambatura ed alla ricreazione dei cani, pertanto, al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l'accesso all'area medesima è riservato esclusivamente ai proprietari/detentori ed ai loro rispettivi cani, con un massimo di un accompagnatore aggiuntivo.

- In tale area, è consentito l'accesso ai cani per muoversi liberamente e giocare, anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la stretta vigilanza e la responsabilità civile e penale dei rispettivi proprietari/detentori, che devono rimanere sempre all'interno dell'area stessa, nel rispetto delle regole contemplate dal presente regolamento.

- Tutti i comportamenti, di proprietari/detentori e relativi animali domestici, devono essere improntati al rispetto delle persone, dei cani presenti e delle attrezzature da gioco per animali eventualmente ivi installate.

ART. 4 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEI FRUITORI DELL'AREA

E' obbligatorio fare un uso diligente delle attrezzature utilizzate all'interno del parco.

- I cani dovranno essere accompagnati all'interno del parco al guinzaglio e potranno essere liberati dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità. Non potranno essere mai lasciati incustoditi, ma costantemente vigilati; gli stessi potranno essere lasciati liberi nell'area, nel rispetto degli altri frequentatori. A tal proposito gli accompagnatori/possessori dovranno avere a proprio seguito la museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone od animali presenti.
- Il cancello dell'area deve sempre essere richiuso dopo ogni passaggio e gli utilizzatori devono assicurarsi che il cancello sia sempre chiuso correttamente.
- I fruitori dell'area sono tenuti a dare medesima comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.
- L'accompagnatore del cane deve essere di età non inferiore ai 14 anni.
- Il proprietario ha l'obbligo di ricoprire buche scavate e tenere sotto costante controllo il proprio cane, affinché non assuma atteggiamenti aggressivi.

- Ogni accompagnatore potrà permanere con il proprio cane all'interno dell'area per un tempo massimo di 20 minuti nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di entrare.

ART. 5 DIVIETI

Nell'area è fatto divieto di:

- introdurre qualsiasi tipo di veicolo motorizzato e non (comprese biciclette, pattini e similari) o elementi di arredo non autorizzati;
- svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa e da guardia);
- somministrare cibo ai cani all'interno dell'area e introdurre giochi di qualsiasi tipo, al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi;
- utilizzare, da parte dei fruitori, l'area per consumare alimenti di qualsiasi tipo;
- introdurre, all'interno dell'area, cani che hanno meno di tre mesi di vita, cani che hanno avuto episodi di aggressività e cani malati o in carenza di salute;
- introdurre cani di sesso femminile in evidente fase estrale, per problemi legati alla convivenza in spazi ristretti;

ART. 6 IGIENE DEI LUOGHI

L'igiene dell'area è affidata prioritariamente all'educazione dei fruitori.

- A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro dell'area per il movimento dei cani, è fatto obbligo ai proprietari/detentori di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni, di raccogliere le deiezioni del proprio cane e di depositarle negli appositi contenitori collocati nei pressi dell'area stessa, tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie come previsto all'art. 27 del regolamento sulla tutela degli animali.
- In tutta l'area è inoltre proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto e i proprietari/detentori hanno l'obbligo di mantenere pulita l'area depositando gli stessi negli appositi contenitori.
- E' vietato permettere ad un cane o animale di qualsiasi dimensione, in proprio affidamento, di imbrattare viali e giardini.
- Ai trasgressori di quanto previsto saranno applicate le sanzioni amministrative già previste dal regolamento di Polizia Urbana del Comune.

ART. 7 MODALITÀ DI ACCESSO A SEGUITO DELL'INSTALLAZIONI DI NUOVI IMPIANTI

Nel caso in cui venissero installati un sistema di videosorveglianza e un sistema di controllo accessi, il possessore del cane, per accedere al parco dovrà seguire le seguenti disposizioni:

- Sottoscrivere un atto di autocertificazione, documentando che il proprio cane sia dotato di microchip e che sia in regola con la profilassi vaccinale periodica e la presentazione di copertura assicurativa in corso di validità per la responsabilità civile contro terzi.
- Il parco è dotato di accesso controllato a mezzo badge e provvisto di videosorveglianza per motivi di sicurezza e controllo.
- Alla sottoscrizione dell'autocertificazione sarà consegnato un badge, con cui si potrà accedere all'area di sgambamento cani. Il badge è personale poiché identificativo del possessore e del suo/suoi cani. Per tali ragioni non può essere in alcun modo prestato e/o ceduto a terzi. In caso contrario, oltre alla revoca

dell'accesso potrà essere corresponsabile di eventuali danni che il cane che vi farà accesso con il badge ceduto potrebbe arrecare.

- In caso d'incompatibilità del cane con gli altri ospiti, o di comportamento scorretto da parte dei loro padroni, l'accesso al parco potrà essere revocato.
- L'inosservanza del presente regolamento avrà come effetto la revoca all'accesso all'area sgambamento cani.
- Il badge avrà una validità di un anno e potrà esser rinnovato per analogo tempo purché si dimostri la regolarità della polizza assicurativa e delle vaccinazioni eseguite durante l'anno.
- In caso di smarrimento e/o furto, il possessore dovrà darne immediatamente comunicazione al fine di bloccare il badge. Potrà richiedere un nuovo badge in questo caso sarà dovuta una somma di € 10,00 per l'emissione del nuovo badge.

ART. 8 OBBLIGHI DEL COMUNE

- Il Comune provvederà periodicamente alla manutenzione dell'area di sgambamento cani, anche tramite la collaborazione di cittadini privati, sia singoli che costituiti in forma associata senza fini di lucro, associazioni anche non riconosciute, circoli, comitati, enti vari, imprese, ditte e soggetti giuridici convenzionati.

ART. 9 ATTIVITA' DI VIGILANZA

- La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area viene svolta dal Comune, dal personale della Polizia Locale, nonché tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

ART. 10 SANZIONI

- Le violazioni alle norme del presente Regolamento che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia sono sanzionate ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. n° 267/2000, come modificato dall'art. 16 della Legge n° 3/2003 con una somma da € 25,00 ad € 500,00.
- In conformità a quanto previsto dall'art. 16 c. 2 della Legge 689/81 modificato dall'art 6 bis della Legge 24.07.2008 n. 125, il pagamento in misura ridotta delle predette violazioni verrà predeterminato in misura differenziata in relazione alla gravità dell'illecito con provvedimento della Giunta Comunale.

ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI

- Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia.
- L'inosservanza del presente regolamento comporta l'immediata espulsione dall'area di sgambamento cani.